

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RICHIESTE DELLE PARTI**

Con il ricorso rubricato al n. 11747/10 R.G.R. BT Italia S.p.A., cessionaria, ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione di cui in epigrafe, relativo all'imposta di registro, sull'atto con il quale International Network Service S.r.l. cedette a B.T. Italia S.p.A. l'azienda. In relazione a tale cessione l'Ufficio aveva rettificato il valore di avviamento da € 80.000,00 (comprensivo di € 20.050,00 di avviamento) ad € 540.260,00, elevando il valore di avviamento ad € 480.310,00.

Lo stesso avviso di rettifica e liquidazione è stato impugnato anche con il ricorso proposto dalla società cedente International Network Service S.r.l., rubricato al n. 11748/10 R.G.R.

Nei ricorsi si lamenta che l'Avviso di rettifica prescinde da elementi oggettivi, quali l'andamento gestionale ed economico della società cedente, la quale ha subito perdite consistenti nel triennio precedente e nello stesso esercizio della cessione. La presenza sul mercato era garantita dai versamenti di capitale effettuati dalla controllante, sicché l'avviamento, valutato sulla base della redditività storica, era negativo. La cessione è avvenuta per abbattere i costi di consulenze e per ottenere sinergie. L'Ufficio ha utilizzato criteri astratti, vale a dire l'investimento sostitutivo delle attività cedute ed il calcolo, effettuato nell'avviso di accertamento, del flusso di reddito che la società potrebbe generare prescinde dalle passività.

Nei ricorsi si chiede la trattazione delle cause in pubblica udienza e l'annullamento dell'avviso impugnato, con vittoria di spese.

L'Ufficio si è costituito in entrambi i procedimenti ribadendo la legittimità del proprio operato (in quanto basato sull'investimento sostitutivo delle attività cedute, che non tiene conto delle perdite) e chiedendo il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese.

All'odierna udienza i procedimenti sono stati riuniti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

I ricorsi sono solo in parte fondati.

La Corte suprema di cassazione, con sentenza della Sezione 5 civile n. 613 del 13.1.2006 rv 586405, ha affermato che «In tema di imposta di registro, ai fini dell'applicazione dell'art. 51, quarto comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, riguardante il controllo dell'ufficio sugli atti aventi ad oggetto aziende o diritti reali su di esse, l'esistenza di un valore di avviamento dell'azienda costituisce oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito ed immune dal sindacato di legittimità, se adeguatamente motivato. La congruità di tale valutazione può essere desunta anche dall'adozione di criteri indicati dal legislatore per la valutazione dello stesso bene, sia pure nell'ambito di disposizioni non direttamente applicabili all'imposta in questione (nella specie, l'art. 2, comma quarto, del D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, riguardante l'accertamento con adesione in materia di imposte dirette), trattandosi di criteri che, in quanto avallati dal legislatore, confermano la validità del ragionamento seguito dal giudice di merito. Non può quindi considerarsi illogica la sentenza di merito che abbia riconosciuto l'esistenza di un valore di avviamento in base alla media dei redditi dichiarati negli ultimi tre anni, nonostante il progressivo e costante calo dei ricavi fatto registrare dall'impresa: l'avviamento costituisce infatti una qualità dell'azienda stessa, che si somma al valore degli altri beni che la compongono in un'operazione che logicamente precede la

detrazione delle passività, sicché non è aprioristicamente escluso né dall'esistenza né dall'ammontare di queste.».

Pertanto, ad avviso della Corte Suprema, non esistono criteri rigidi e predeterminati per la determinazione dell'avviamento, sicché occorre verificare la congruità in concreto della valutazione operata e della motivazione adottata.

Se, in linea di principio, essendo l'avviamento la capacità dell'azienda di produrre profitti, questo deve essere determinato in base al reddito, tuttavia laddove vi siano elementi atti ad indurre la fondata previsione di più elevati redditi futuri, nulla vieta di accertare l'avviamento anche sulla base di tali elementi.

Con sentenza n. 14336 dep. Il 30.6.2011 la Corte Suprema di cassazione investita, su ricorso dell'Amministrazione finanziaria, della questione se "il criterio seguito nell'accertamento (investimento sostitutivo attualizzato dell'attivo ceduto, raffrontato con la capitalizzazione della redditività operativa storica) possa essere qualificato, come ha fatto la C.T.R., come un mero criterio matematico astratto mentre invece esso si basa sull'utilizzazione di dati specifici quali il valore dell'attivo ceduto. Infine la ricorrente lamenta l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione laddove la C.T.R. dopo aver affermato che non vi è valore di avviamento quando non vi è reddito positivo ha ritenuto congruo il valore dichiarato...", ha accolto il ricorso affermando:

"È infatti errato ritenere che l'avviamento sia direttamente e risolutivamente collegato all'esistenza di un utile di esercizio negli ultimi tre periodi di imposta. Il dato rilevante è infatti quello dei ricavi ottenuti dall'azienda. Inoltre la motivazione della C.T.R. non ha di fatto preso in considerazione la valutazione che ha portato all'accertamento e ha concluso con un giudizio di congruità del valore dichiarato non sorretto da alcuna motivazione specifica. Tale non potendosi considerare quella che ha escluso il valore di avviamento in assenza di utili di esercizio perché logicamente in contrasto con lo stesso giudizio di congruità".

Nel caso in esame l'Ufficio ha ravvisato il valore dell'avviamento nel fatto che l'investimento sostitutivo delle attività cedute consente di adeguatamente determinare tale valore in quanto l'obiettivo del cessionario di rendere remunerativo l'investimento effettuato, anche grazie alle sinergie, prescinde dalle perdite precedenti.

Tale valutazione non presenta elementi di illogicità ed appare condivisibile il calcolo effettuato dall'Ufficio, da intendersi qui richiamato.

Tuttavia la valutazione operata dall'Ufficio non tiene conto che l'interesse ad acquistare era limitato alla sola società acquirente in ragione dei progressi rapporti e delle sinergie derivanti da tali rapporti e che nessun altro soggetto avrebbe potuto acquistare l'azienda ricavandone profitti.

Ne consegue che il valore dell'avviamento accertato dall'Ufficio deve essere ridotto a circa un quarto per tale particolare situazione e quindi ad € 120.000,00. La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese.

### **DISPOSITIVO**

La Commissione in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti determina il valore dell'avviamento in € 120.000,00. Spese compensate.